



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE IL
CONSUMO SUL POSTO DI
PRODOTTI DI GASTRONOMIA**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 22 novembre 2017

IL SINDACO

dr. Giuseppe Canfora

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Teresa Marciano

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Regolamento si applica:

- a) Agli esercizi di vicinato, ovvero le attività economiche di commercio al dettaglio, con superficie di vendita fino a mq. 250, in possesso di titolo autorizzatorio per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, come modificato dall'art. 65 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività, ivi compreso macellerie e pescherie, *regolarmente registrate ai sensi del REG.CE 852/2004 per le linee di attività consentite, di cui alle allegate master list del DRGR 318/2015 e successivo accordo Stato-Regione 46/2017*;
- b) Alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere, così come definite all'art. 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 04.08.2006, n. 248, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività e come previsto dall'art. 7 della legge regionale della Campania n. 10 del 25 febbraio 2014;
- c) Alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia in possesso di titolo autorizzatorio per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 114/1998, e s.m. ed i., o della previgente normativa, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per tale attività.

Art. 2 DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA

1. Si intendono genericamente per "prodotti di gastronomia" tutti i prodotti, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore.

Art. 3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il consumo immediato sul posto, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e fatto salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari, è consentito:
 - a) agli esercizi di vicinato di cui al precedente art. 1, lett. a), per i prodotti di gastronomia oggetto di vendita, ivi compreso le macellerie e le pescherie;
 - b) alle attività di panificazione o di produzione di prodotti da forno in genere di cui al precedente art. 1, lett. b), per i prodotti di propria produzione;
 - c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia di cui al precedente art. 1, lett. c), per i prodotti di propria produzione e di gastronomia oggetto di vendita.
2. Il consumo sul posto deve configurarsi come attività meramente secondaria e accessoria a quella di vendita che resta prevalente e caratterizzante l'esercizio. Deve trattarsi di evento occasionale, rimesso all'iniziativa estemporanea della clientela, in un momento successivo al perfezionarsi dell'acquisto di prodotti e senza che il prezzo di questi ultimi vari; il titolare dell'attività non deve in alcun modo adoperarsi o predisporre il locale, gli arredi e prodotti che incoraggino o involino il cliente a consumare sul posto, nemmeno con cartellonistica o materiale pubblicitario che, se presente, deve limitarsi a reclamizzare i prodotti oggetto di vendita.
3. Il consumo deve avvenire all'interno degli spazi destinati alle attività di vendita, che devono conservare le loro caratteristiche strutturali tipiche.
4. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque, titolo, sia private sia pubbliche, ferma restando la sussistenza delle condizioni generali richieste per il rilascio del titolo prescritto (autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico).
5. Gli ambienti appositamente destinati al consumo (al chiuso o all'aperto) od a ciò attrezzati, devono essere adiacenti o comunicanti con l'area di vendita.
6. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che i medesimi non configurino inequivocabilmente un'attività di somministrazione a titolo principale.
7. Gli operatori che intendano avvalersi della possibilità di far consumare sul posto, devono presentare comunicazione al Comune, fermo restando il rispetto degli eventuali adempimenti inerenti le norme

igienico-sanitarie, quali la registrazione sanitaria – SCIA sanitaria (ex autorizzazione sanitaria) ai sensi del Regolamento CE 852/04, art. 6, da presentare al Comune – Ufficio SUAP – che provvederà a trasmetterla all'ASL competente.

Art. 4 ESERCIZIO DEL CONSUMO

1. Il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.
3. E' consentita la somministrazione con qualunque arredo disponibile all'interno del locale o esterno purché non venga effettuato un servizio assistito, cioè con tavoli imbanditi, presentazione di menù, servizio al tavolo mediante camerieri, ecc.

Art. 5 REQUISITI IGIENICO - SANITARI

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita o di gastronomia è soggetto alle prescrizioni e condizioni per il rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie e, in particolare:
 - a) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, possibilmente distinti per la raccolta differenziata, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
 - b) la zona destinata al consumo non deve interferire con la zona destinata alla attività di vendita.

Art. 6 SANZIONI

1. Qualora il consumo sul posto sia svolto in difformità alle prescrizioni del presente Regolamento configurando lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) si applicano le sanzioni previste dall'art. 64, comma 9, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 7 ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PRESENTE DISCIPLINA

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle imprese artigiane di cui all'art. 4, c. 2, lett. f) del D. Lgs n. 114/1998 e s.m. ed i., iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della L. 08.08.1985 n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), esercenti la sola attività di artigianato alimentare (ad eccezione dei panificatori e dei produttori di prodotti da forno in genere di cui all'art. 1, lett. b) del presente Regolamento), per le quali resta salvo il diritto di svolgere attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o ad essi contigui. Per tali attività è ammessa solo la vendita per asporto.

Art. 8 ABROGAZIONI E INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento abroga ogni disposizione incompatibile contenuta in precedenti Regolamenti sulle attività commerciali nel territorio comunale e, in particolare, integra le disposizioni contenute nel Regolamento sui déhors approvato con delibera del C.C. n. 30 dell'8.4.2013 e modificato con delibera del C.C. n. 56 del 29.7.2015.

